

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XXXVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	369
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
GAGLIARDI ed altri: Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera (<i>Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1541-B)	369
PRESIDENTE	369, 370
LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore</i>	369
BUSERO	370
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	370
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione degli affari ri esteri ». (2470)	371
PRESIDENTE	371, 372, 374, 375
BUSERO	371, 372, 374, 375
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	371, 372, 373, 374, 375
LOMBARDI GIOVANNI	372
BORGHESE	374
CIANCA	374
MISEFARI	374, 375
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	375

La seduta comincia alle 9,55.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato di Leo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera. (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1541-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Lombardi Ruggero, Cengarle, Borin, Cibotto, Fornale e Romanato concernente: « Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera ».

La proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 25 maggio 1960, torna al nostro esame per l'approvazione di alcune modifiche apportate dalla VII Commissione permanente del Senato, sulle quali prego l'onorevole Lombardi Giovanni di riferire.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Le modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato a questa proposta di legge sono sostanzialmente pleonastiche.

La prima modifica il quarto comma dell'art. 9 e ribadisce una norma già esistente. La modifica, infatti, stabilisce che il Consiglio di amministrazione del Consorzio potrà, su ricorso degli interessati, accordare proroghe alla ultimazione e alla entrata in funzione effettiva degli impianti o loro varianti, qualora le proroghe e le varianti siano da esso Consorzio riconosciute giustificate ed utili. Si tratta, come è chiaro, di una facoltà di proroga di carattere amministrativo, che, come tale, non sarebbe necessario inserire in una legge.

La seconda modifica consiste in un comma aggiuntivo allo stesso articolo 9 con il quale si ammette, nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della deliberazione, ricorso al Ministero dell'industria e commercio contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Lo stesso comma prescrive, poi, che i ricorsi dovranno essere decisi dal Ministero entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Questa norma è effettivamente di una certa importanza perché, se non altro, può servire a snellire le pratiche.

Non avendo, quindi, obiezioni concrete da sollevare, ritengo che le modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato possano essere approvate e in questo senso rivolgo invito alla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e do la parola all'onorevole Busetto.

BUSETTO. Il nostro gruppo non ha difficoltà ad accogliere la proposta del Relatore di approvare subito le modifiche apportate dal Senato, in modo che la proposta di legge possa immediatamente completare il suo *iter*.

Dobbiamo, soltanto, rilevare anche noi che le modifiche apportate sono del tutto pleonastiche e che, pertanto, esse hanno fatto soltanto ritardare l'applicazione delle norme contenute nella legge, con conseguenze lesive rispetto a quei fini che la legge stessa si propone di raggiungere, perché per ogni giorno che passa nuove aree vengono sottratte ai poteri del Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do senz'altro la parola all'onorevole rappresentante del Governo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non ha nulla da opporre all'approvazione delle modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Le modifiche, come ha detto il Relatore, riguardano soltanto l'articolo 9.

I primi tre commi dell'articolo 9 non sono stati modificati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 9 nel testo già approvato da questa Commissione:

« In questo caso l'esenzione è subordinata all'ultimazione ed entrata in funzione effettiva degli impianti approvati entro il termine che sarà stabilito all'atto dell'approvazione. Nel caso di mancata approvazione od omologazione, come nel caso di mancata ultimazione ed entrata in funzione degli impianti, si fa luogo alla procedura espropriativa. In questo secondo caso, il Consorzio applicherà una penale pari ad un terzo del valore delle aree da espropriare, che tratterà sull'indennità di espropriazione ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato.

« In questo caso l'esenzione è subordinata all'ultimazione ed entrata in funzione effettiva degli impianti approvati entro il termine che sarà stabilito all'atto dell'approvazione. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio potrà, su ricorso degli interessati, accordare proroghe alla ultimazione e entrata in funzione effettiva degli impianti o loro varianti, qualora le proroghe e le varianti siano da esso Consorzio riconosciute giustificate e utili. Nel caso di mancata approvazione od omologazione, come nel caso di mancata ultimazione ed entrata in funzione degli impianti, si fa luogo alla procedura espropriativa. In questo secondo caso, il Consorzio applicherà una penale pari ad un terzo del valore delle aree da espropriare, che tratterà sull'indennità di espropriazione ».

Pongo in votazione questo nuovo testo.

(È approvato).

Il quinto comma non è stato modificato.

La VII Commissione del Senato ha aggiunto il seguente sesto comma:

« Contro le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio è ammesso ricorso al Ministero dell'Industria e commercio nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della deliberazione. I ricorsi dovranno essere dal Ministero decisi entro 60 giorni dalla loro presentazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione degli affari esteri. (2470).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione degli affari esteri ».

In assenza del Relatore, onorevole Ripamonti, illustrerò io brevemente il provvedimento.

Il disegno di legge oggi al nostro esame si riferisce alla costruzione di alloggi da parte dell'I.N.C.I.S., da assegnare in locazione semplice al personale dell'amministrazione degli affari esteri con un limite di impegno di lire 50 milioni annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio 1994-95, da parte dello Stato a favore dell'I.N.C.I.S.

Mi sembra che tutti possiamo essere d'accordo sulla necessità di questo provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUSETTO. Intendo fare due osservazioni.

La prima è questa: come è detto nell'articolo 1 del provvedimento, lo stanziamento dei fondi necessari alla costruzione delle abitazioni per i dipendenti del Ministero degli affari esteri avviene attraverso la legge 2 luglio 1949, n. 408. Ora, mi domando: per ottenere questi fondi viene utilizzata una quota dei tre miliardi stanziati recentemente sulla legge n. 408 ?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si tratta, onorevole Busetto, di uno stanziamento aggiuntivo, del tutto autonomo ed indipendente dalla legge da noi approvata per rimpinguare la legge n. 408.

BUSETTO. Seconda osservazione. Il primo comma dell'articolo 4 dice testualmente: « All'assegnazione ed alla revoca degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge provvede direttamente il Ministero degli affari esteri ». Poiché la costruzione degli alloggi avviene tramite l'I.N.C.I.S., non si potrebbe provvedere alla loro assegnazione tramite l'organo all'uopo preposto, ossia lo stesso Istituto ? In altri termini, non si potrebbe usare lo stesso meccanismo con cui vengono assegnati gli altri alloggi per gli altri impiegati dello Stato ?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si tratta, onorevole Busetto, di

un provvedimento speciale per il Ministero degli affari esteri. Come dice la stessa relazione, il Ministero degli esteri si trova in una situazione particolarmente delicata per i frequenti, necessari spostamenti cui sono soggetti i suoi funzionari. Tali spostamenti sono resi spesso difficili dal fatto che i funzionari chiamati a prestare la loro opera in altre zone non trovano agevolmente disponibilità di alloggio.

L'I.N.C.I.S., in questo caso, funziona come stazione appaltante ed assume l'incarico della manutenzione degli alloggi, ma per quanto concerne la loro assegnazione, evidentemente, essa non può essere fatta con i criteri generali dall'I.N.C.I.S. Con questo provvedimento si stabilisce uno stanziamento *ad hoc* per le esigenze del Ministero degli esteri ed è logico, quindi, che sia lo stesso Ministero a disporre degli alloggi in relazione alle esigenze dei propri funzionari e limitatamente al tempo in cui essi esplicano la loro funzione.

BUSETTO. La risposta dell'onorevole Sottosegretario mi dà adito a riprendere il discorso su questo punto. Mi pare, se non erro, che in questo caso avvenga qualcosa di analogo a quanto accade nei rapporti tra l'I.N.A.-Casa e gli istituti autonomi delle case popolari. L'I.N.A.-Casa diventa stazione appaltante che gestisce, anche sotto il profilo amministrativo, tutti gli alloggi costruiti; ma alla loro assegnazione provvede una commissione costituita presso lo stesso istituto.

L'onorevole Sottosegretario afferma che questo provvedimento riveste un carattere speciale e che l'I.N.C.I.S., in questo caso, è da considerare soltanto stazione appaltante. A questo punto mi chiedo: nell'ambito del Ministero degli esteri esiste una commissione appositamente costituita per l'assegnazione degli alloggi ? Quali garanzie ci vengono date in questo senso ? Esiste, in altri termini, un meccanismo di assegnazione atto a garantire criteri di equità e di obiettività ? Questa è una cosa importante che non ha niente a che fare con il valore dello stanziamento.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 4 dice testualmente: « L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata, qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri ». Ora, chi può regolare il flusso e riflusso del personale del Ministero degli esteri se non lo stesso Ministero ? E, quindi, logico che all'as-

segnazione degli alloggi provveda il suo Direttore generale o lo stesso Ministro.

BUSETTO. Non vorrei essere pedante, ma mi sia consentito dire, signor Presidente, che è impossibile concepire una pianificazione automatica di costruzione di alloggi che sia totalmente agganciata agli spostamenti dei funzionari. E nella logica delle cose che non tutti gli alloggi fatti costruire ad iniziativa del Ministero degli esteri potranno essere occupati dai suoi dipendenti soggetti a frequenti spostamenti; altrettanto logico è prevedere che diversi alloggi rimarranno a disposizione di altri funzionari dello stesso Ministero non soggetti a spostamenti.

Il problema, in fondo, consiste nel poter assicurare agli impiegati del Ministero degli esteri le più ampie garanzie e nel fare in modo che l'assegnazione degli alloggi non sia soggetta al potere discrezionale del Ministero o del direttore generale. E sotto questo profilo una commissione, in virtù della sua composizione, assicurerebbe certamente la tutela di quei principi di obiettività, cui accennavo.

LOMBARDI GIOVANNI. Onorevoli colleghi, proporrei alla Commissione, relativamente all'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame, di sopprimere, al primo comma, l'avverbio « direttamente », perché tale parola potrebbe indurre ad una falsa interpretazione, nel senso cioè che il Ministro degli esteri potrebbe fare liberamente ciò che vuole.

Proporrei, inoltre, dopo il primo comma dello stesso articolo, di inserirne un altro che potrebbe essere così formulato:

« Il Ministro degli esteri con proprio decreto stabilisce la composizione della Commissione ed i criteri che da questa devono essere seguiti per l'assegnazione degli alloggi ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho nulla in contrario ad accogliere gli emendamenti suggeriti dall'onorevole Lombardi Giovanni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzato il limite di impegno di lire 50.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o diret-

tamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari, da assegnarsi in locazione semplice, al personale dell'Amministrazione degli affari esteri ».

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, in ordine agli alloggi di cui all'articolo 1, è considerata come gestione autonoma con bilancio distinto.

Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati nel secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ».

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Per la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406.

I canoni di affitto sono determinati in conformità alla norma di cui all'articolo 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ».

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« All'assegnazione e alla revoca degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge provvede direttamente il Ministero degli affari esteri.

L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri ».

L'onorevole Lombardi Giovanni propone, al primo comma di questo articolo, di sopprimere la parola « direttamente ».

III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1960

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione il mantenimento di questo avverbio, di cui viene proposta la soppressione.

(Non è approvato).

Sempre l'onorevole Lombardi propone il seguente comma aggiuntivo, da inserire dopo il primo comma:

« Il Ministro degli esteri, con proprio decreto, stabilisce la composizione della Commissione per l'assegnazione degli alloggi ed i criteri che da questa devono essere seguiti ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso che risulta così formulato:

« All'assegnazione e alla revoca degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge provvede il Ministero degli affari esteri.

Il Ministro degli esteri, con proprio decreto, stabilisce la composizione della Commissione per l'assegnazione degli alloggi ed i criteri che da questa devono essere seguiti.

L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 e fino all'esercizio 1994-95 in ragione di lire annue 50.000.000

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si provvede a carico dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Non essendovi osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero far presente agli onorevoli componenti la Commissione una situazione di fatto.

Come loro sanno, l'I.N.C.I.S. ha costruito — per far fronte alle esigenze delle Olimpiadi, ma con destinazione definitiva agli impiegati dello Stato — il cosiddetto villaggio olimpico dove sono disponibili, per l'assegnazione ad impiegati dello Stato, 1.302 alloggi.

Il villaggio olimpico si trova nelle immediate vicinanze del Ministero degli esteri. Attualmente l'I.N.C.I.S. ha a disposizione anche un'area molto buona nella zona dell'E.U.R. dove si propone, con i fondi messi a sua disposizione con questa od altra legge, di costruire un complesso organico di abitazioni. D'altra parte, è da tener presente che all'E.U.R. alcuni Ministeri già ora vi hanno la loro sede e molti altri vi ci si trasferiranno a breve scadenza.

Ora, è evidente che sarebbe opportuno evitare agli impiegati dello Stato il disagio, cui andrebbero incontro avendo un alloggio posto in una zona diametralmente opposta a quella della sede del proprio ufficio. Infatti, i dipendenti del Ministero della sanità o del Ministero del commercio estero, se avessero la casa al villaggio olimpico, dovrebbero percorrere 12 chilometri per raggiungere la propria sede di lavoro, e così pure quelli del Ministero degli affari esteri, se l'avessero all'E.U.R..

Queste le ragioni, onorevoli colleghi, per le quali mi permetto di sottoporre alla loro attenzione la possibilità di aggiungere al disegno di legge un altro articolo, che diventerebbe l'articolo 6, così formulato:

« In conto delle costruzioni che saranno eseguite ai sensi della presente legge, l'I.N.C.I.S. è autorizzato a mettere a disposizione del Ministero degli affari esteri, perché siano assegnati con le norme della presente legge, fino ad un massimo di 300 alloggi fra quelli già costruiti al villaggio olimpico in Roma ».

In questo modo avremmo la possibilità di dare subito ai dipendenti del Ministero degli esteri 300 alloggi situati nelle immediate vicinanze del loro ufficio; si procederebbe, poi, a integrare il fabbisogno con le costruzioni che saranno immediatamente iniziate nella zona dell'E.U.R., dove l'I.N.C.I.S., come ho già detto, possiede delle aree che sono già comprese nel piano urbanistico e quindi libere da ogni possibile remora per quanto concerne l'inizio dei lavori.

BUSETTO. Dichiaro subito che non mi sento di affrontare la discussione su questo articolo aggiuntivo, anche se comprendo lo spirito che anima il Sottosegretario nel proporcelo.

La questione è molto importante, perché già da mesi e mesi diversi dipendenti dell'Amministrazione dello Stato confidano nell'assegnazione degli alloggi costruiti nella zona olimpica. È evidente, invece, che, inserendo l'articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario, rischieremo di creare un gravissimo stato di malcontento.

D'altra parte, occorrerebbe almeno sapere quante sono le domande finora pervenute, da quali categorie di dipendenti dello Stato provengono e se vi è una distribuzione proporzionale degli alloggi fra le varie categorie appartenenti ai diversi settori ministeriali.

L'attesa intorno a questi alloggi è veramente enorme fra gli interessati, ed io sinceramente non mi sento di affrontare un tema di questa natura, se non dopo una documentazione molto precisa.

Gli alloggi sono 1.302, come ci ha detto il Sottosegretario. Ma quanti sono gli impiegati che hanno presentato domanda? Saranno in numero di gran lunga superiore, immagino. E allora perché dobbiamo creare, in partenza, una condizione di privilegio per un gruppo di funzionari del Ministero degli esteri, per i quali già stanziamo una certa somma, proprio al fine di costruire un determinato numero di alloggi a loro riservati?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rendo conto delle perplessità dell'onorevole Busetto, ma, se desidera dei chiarimenti, io non ho difficoltà a farglieli conoscere in una prossima seduta, dopo avere interpellato gli uffici del Ministero.

Mi rendo conto della validità degli argomenti addotti, ma vorrei pregare la Commissione di valutare la validità anche degli argomenti addotti da me. Debbo sottolineare ancora una volta la circostanza che l'I.N.C.I.S. dispone di aree comprese nel piano urbanistico già approvato con la conseguente possibilità di costruzione immediata dei relativi edifici. Devo anche insistere sul fatto che con questa norma noi verremmo ad eliminare una grave situazione di disagio per i dipendenti del Ministero degli esteri, ai quali eviteremo di doversi spostare quotidianamente da una zona all'altra della città, con quale alleggerimento, oltretutto, per il traffico cittadino è facile immaginare!

Pertanto, pur rendendomi conto della serietà delle obiezioni — per cui, ripeto, mi met-

to a disposizione della Commissione per tutti quegli eventuali chiarimenti che ritenga necessari —, debbo insistere nel pregare la Commissione di valutare la validità delle argomentazioni da me addotte.

BORGHESE. Trovo una logica stringente e un buon senso nella proposta del Sottosegretario; però, sono sensibile anche alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Busetto. Comunque, perché possa orientarmi a ragion veduta, debbo fare una domanda: per l'assegnazione degli appartamenti del villaggio olimpico agli impiegati dello Stato si farà una specie di graduatoria da parte dei singoli Ministeri o si procederà in un modo diverso?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Tutti, in partenza, si trovano nelle medesime condizioni, perché son tutti dipendenti dello Stato; pertanto, oggi non si può sapere quanti dipendenti del Ministero degli esteri, per esempio, potranno beneficiare degli alloggi del villaggio olimpico.

BORGHESE. In questo caso rimane valida l'obiezione del collega Busetto! D'altra parte, non so quali elementi potremmo chiedere al Sottosegretario e quali egli ci potrebbe dare.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi riservo di chiedere all'I.N.C.I.S. il numero complessivo delle richieste di alloggi del villaggio olimpico.

CIANCA. Se non vado errato, si tratta di 12 mila richieste.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A me sembra che le domande si aggirino intorno alle 10 mila. Mi riservo di chiedere all'I.N.C.I.S. anche, il modo con cui esse sono ripartite tra i vari Ministeri.

MISEFARI. Vorrei sapere se esiste una rispondenza tra i fondi stanziati con il presente provvedimento ed il numero degli appartamenti del villaggio olimpico che andrebbero riservati al Ministero degli esteri.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È stato calcolato che con 1 miliardo e 200 milioni si potranno costruire circa 400 appartamenti.

MISEFARI. Quindi, si può parlare di una certa equivalenza.

Comunque, penso che la proposta avanzata dall'onorevole Sottosegretario non sia accettabile, in quanto i privilegiati, cui si riferiva poco fa il collega Busetto, effettivamente si avrebbero, almeno per il tempo necessario per costruire i nuovi alloggi.

Perché non parlare allora di permuta?

PRESIDENTE. Onorevole Misefari, sarebbe una cosa difficilmente attuabile.

MISEFARI. D'accordo, signor Presidente; però, come sarebbe possibile parare le gravi lagnanze che sorgerebbero subito se noi decidessimo di dare gli alloggi ai dipendenti del Ministero degli esteri?

È un problema delicato, quello delle assegnazioni ed io credo che si dovrà arrivare ad una sua regolamentazione legislativa. Dello stesso problema, del resto, mi sono occupato all'epoca in cui l'onorevole Togni era Ministro dei lavori pubblici.

BUSETTO. Vorrei aggiungere un'ultima considerazione che potrebbe essere decisiva agli effetti della soluzione del problema.

La situazione che si verrebbe a creare, con l'approvazione del provvedimento, sarebbe addirittura paradossale. Col provvedimento che si intenderebbe varare, si vorrebbe raggiungere lo scopo di permettere al Ministero degli esteri di assegnare degli alloggi a funzionari e impiegati che, in base al criterio dell'avvicendamento, sono costretti ad abbandonare o a rientrare nella capitale, ossia che non hanno residenza stabile a Roma! E ciò mentre ci sono 10 mila impiegati richiedenti, che risiedono stabilmente a Roma. Come si vede, è veramente una situazione contraddittoria che contrasta col testo della relazione al provvedimento.

PRESIDENTE. Mi sia consentito esprimere la mia opinione. Quando l'onorevole Sottosegretario mi ha fatto presente l'esigenza cui si riferisce la sua proposta, anche io, con la stessa vigoria ed intensità dell'onorevole Busetto, ho espresso preoccupazioni circa l'attesa che da lungo tempo si protrae per numerosi impiegati e il malcontento che il prelievo di 300 appartamenti da questo gruppo potrebbe determinare. Condivido anche l'opinione espressa poc'anzi dal collega Busetto, ossia che con tale prelievo si opererebbe un privilegio e non si verrebbe incontro ad una necessità.

Un'ultima osservazione: accogliere la proposta che è stata fatta, significherebbe oltretutto cambiare tutta la dizione della legge.

Proporrei, quindi, di lasciare le cose come sono: approvare il disegno di legge con le modifiche già apportate e votate, senza aggiungere altro articolo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non insisto e ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

GAGLIARDI ed altri: « Ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera » (*Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1541-B):

Presenti votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione degli affari esteri » (2470):

Presenti votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Baroni, Beccastrini Ezio, Biaggi Francantonio, Biagioni, Bontade Margherita, Borghese, Busetto, Buzzetti Primo, Cengarle, Cervone, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, De Capua, Di Nardo, Frunzio, Lombardi Giovanni, Marconi, Martina Michele, Misefari, Sarti, Terranova, Venturini.

In congedo:

Di Leo.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO